

Criteria per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per un corretto, sereno ed equanime svolgimento degli scrutini conclusivi, il Collegio docenti ha adottato i seguenti criteri generali:

- a) Verificare, rispetto ai livelli di partenza, il perseguimento degli obiettivi già prefissati nella programmazione annuale dell'attività didattica - educativa, con particolare attenzione alle classi prime, in considerazione dei problemi della continuità e delle difficoltà d'inserimento e adattamento alla nuova realtà scolastica.
- b) Valutare positivamente la partecipazione attenta, continua, interessata e proficua alle lezioni e alle attività scolastiche.
- c) Considerare i risultati conseguiti dagli alunni nei corsi integrativi, alla luce dei progressi registrati in merito alle capacità di recupero, ai ritmi di apprendimento, ai contenuti acquisiti, alle attitudini rivelate.
- d) Valorizzare la personalità dell'alunno nella sua globalità e gli elementi positivi offerti nella discussione e nell'elaborazione delle tematiche culturali affrontate nelle varie discipline.
- e) Valutare, caso per caso, tutti gli elementi oggettivamente evidenti di disagio sociale e ambientale, che hanno negativamente condizionato il ritmo di apprendimento degli alunni.
- f) Valorizzare quegli alunni che, nel corso dei loro studi, si sono particolarmente distinti per lodevole senso del dovere, partecipazione costante, attenta e proficua alla vita della scuola, anche attraverso contributi di ricerca, di approfondimento e di rielaborazione critica dei contenuti culturali appresi nello svolgimento dell'attività didattica e delle iniziative culturali para-inter-extrascolastiche programmate e realizzate dalla Scuola.
- g) Valorizzare il lavoro svolto dagli alunni durante eventuali percorsi interdisciplinari, in particolare per le discipline coinvolte;

Integrazione (art.4 - OM.11 2020)

1. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
2. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del regolamento dpr n.122 del 2009.
3. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto

legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

4. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
5. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
6. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello statuto delle studentesse e degli studenti.